



## EDITORIALE

---

---



*n Italia abbiamo troppe leggi.*

*Il cittadino italiano continua ad essere schiacciato da nuove, mastodontiche –e spesso incomprensibili– norme legislative.*

*Anche le più alte cariche dello Stato rilevano spesso questo fatto e dichiarano che è necessario provvedere ad una loro drastica riduzione per avvicinarsi ai livelli europei.*

*Ma, come accade frequentemente, alle affermazioni di principio seguono comportamenti e decisioni concrete in senso opposto.*

*Basti un recente caso emblematico: una delle leggi collegate all'ultima "finanziaria", la n. 662/1996, è una piccola legge composta solamente da tre articoli; ma la furbizia parlamentare è giunta al punto di dividere in tre articoli un testo legislativo composto da 708 commi!*

*Come si fa ad orientarsi in una simile selva di norme, posta l'una dopo l'altra senza alcun titolo o raggruppamento, e assai diverse tra loro?*

*Ad esempio, nell'art. 1 della legge si possono trovare norme sull'uso dei beni mobili degli ospedali psichiatrici dismessi (comma 21), sui casi in cui l'insegnamento dell'educazione fisica può essere impartito a maschi e femmine insieme (comma 26), sulla sanatoria di alcune affissioni abusive di manifesti (comma 174), sull'accesso agli agricoltori alle agevolazioni fiscali sul carburante (comma 177), sui familiari coadiutori preposti ai punti vendita (comma 204) e così via.*

*Nella continua e confusa produzione legislativa, è poi normale registrare ripensamenti e correzioni, che si traducono in un labirinto di rinvii e di successive modificazioni.*

*Il comma 76 dell'art. 2 della già citata legge recita: «le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificate dall'art. 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono da intendersi modificative di quanto previsto dal primo comma n. 6 dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 457».*

*Fortunatamente, in tempi recenti, la Corte Costituzionale ed alcuni indirizzi normativi in materia tributaria hanno iniziato ad individuare la possibilità di scusare in alcune ipotesi l'ignoranza della legge.*

*Un altro grave fenomeno che determina incertezza del diritto –poiché pone il cittadino nella condizione di non saper qual è la norma “veramente” vigente– è la produzione di leggi o di atti normativi generali che pongono vincoli o divieti di eccessiva severità.*

*Ciò si verifica frequentemente nel settore della tutela del territorio e dei beni culturali: il disorientamento dei cittadini è accresciuto dalla sovrapposizione sul medesimo territorio di divieti e vincoli non compatibili fra loro.*

*Esistono vaste zone del territorio nazionale che –soggette, come tutte, alla disciplina urbanistica– rientrano contemporaneamente tra le aree dei parchi naturali (nazionali o regionali) nonché di interesse paesistico oppure storico-artistico-archeologico.*

*In tal caso, anche per aprire una nuova finestra, il proprietario di un fabbricato dovrebbe ottenere quattro diverse autorizzazioni (concessione edilizia, nullaosta dell'Ente Parco, autorizzazione paesistica regionale e autorizzazione della Sovrintendenza ai beni architettonici e archeologici).*

*Verso quale direzione dovremo invertire la rotta?*

*Bisognerebbe unificare gli strumenti di pianificazione e di disciplina degli interventi sul territorio ed introdurre norme ragionevoli, e non restrizioni sempre maggiori e sempre più generalizzate ma diffusamente impunte.*